

**Legge federale  
sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera  
(Legge sulla cittadinanza, LCit)  
(Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale)**

**Modifica del 21 dicembre 2007**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 ottobre 2005<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 2 dicembre 2005<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 29 settembre 1952<sup>3</sup> sulla cittadinanza è modificata come segue:

*Art. 15a*

Procedura  
nel Cantone

<sup>1</sup> La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.

<sup>2</sup> Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea comunale.

*Art. 15b*

Obbligo di  
motivazione

<sup>1</sup> Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

<sup>2</sup> Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.

*Art. 15c*

Protezione della  
sfera privata

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.

<sup>1</sup> FF **2005** 6177

<sup>2</sup> FF **2005** 6331

<sup>3</sup> RS **141.0**

<sup>2</sup> Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:

- a. cittadinanza;
- b. durata di residenza;
- c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene alla sua integrazione nella società svizzera.

<sup>3</sup> Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.

*Art. 50*

Ricorso dinanzi  
a un tribunale  
cantonale

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.

*Art. 51, titolo marginale*

Ricorsi a livello  
federale

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa sarà pubblicata nel Foglio federale appena l'iniziativa popolare «Per naturalizzazioni democratiche» sarà stata ritirata o respinta.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007

Il presidente: Christoffel Brändli

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 29 luglio 2008<sup>5</sup>

Termine di referendum: 6 novembre 2008

<sup>4</sup> L'iniziativa popolare è stata respinta nella votazione popolare del 1° giugno 2008 (FF 2008 5365).

<sup>5</sup> FF 2008 5355